

## Premessa alla terza edizione

---

*Com'è facile intuire, questa nuova edizione del mio volume su Il Giudizio civile di cassazione si è resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito nella l. 25 ottobre 2016, n. 197, che ha introdotto varie modifiche al processo di legittimità, prima fra le quali quella della generalizzazione per la decisione dei ricorsi del rito camerale, in luogo di quello tradizionale dell'udienza pubblica. Non è solo una petizione di principio legare l'udienza pubblica alla tradizione, perché la pubblicità dell'udienza ha da sempre rappresentato la ben più concreta espressione di una realtà connaturata all'essenza stessa del giudizio di legittimità, con riferimento al quale l'avvocato va al Palazzo romano di Via Cavour, non per "difendere" una causa, ma per "discutere" il ricorso. Balza cioè in primo piano l'oralità della pubblica udienza alla quale il rito di legittimità è sempre stato legato da più di due secoli, nel convincimento che la causa in Cassazione è in realtà il "ricorso" e l'essenza della sua trattazione sta essenzialmente nella sua "discussione".*

*Non si tratta solo di avere abdicato ad una tradizione che da più di cento anni ha costituito la sostanza del giudizio di legittimità, senza peraltro, almeno a quel che sembra, che da ciò siano derivati particolari vantaggi alla giustizia, visto che oggi un legislatore improvvido ci ha abituato da tempo a modifiche che molto spesso mortificano il diritto di difesa delle parti, senza peraltro risolvere alcunché in tema di accelerazioni dei giudizi. Si tratta invece di considerare che, anche se si accetta ob torto collo questa nuova impostazione, come tante altre alla quale l'odierno legislatore ci ha ormai abituati, non possiamo però in alcun modo compiacerci del modo, non certo organico, con il quale la modifica è stata attuata che, non si sa bene se per un difetto di coordinazione o per la fretteolosità di un legislatore poco esperto, ci ha posto di fronte a tre diversi riti camerale (art. 380-bis, 380-bis.1 e*

380-ter), improntati a differenti criteri, con singolari differenze del tutto ingiustificabili quali ad esempio l'assenza del pubblico ministero nel primo, la sua presenza a metà nel secondo (nel procedimento di cui all'art. 380-bis.1 il pubblico ministro "può", ma non "deve", depositare le sue conclusioni in cancelleria) e il suo intervento pieno nel terzo. Si dovrebbe spiegare all'utente della giustizia il senso di queste differenze, o meglio ancora il perché di tre riti al posto di uno, ma sono convinto che se anche qualcuno tenterà di farlo, le sue considerazioni non convincerebbero di certo. Non perché io non voglia distaccarmi dalle mie idee, ma perché sono ormai abituato da tempo a ben distinguere le giustificazioni fittizie da quelle reali. E qui di reali giustificativi sulla diversità dei tre riti, non ve ne sono certamente.

Per quanto ancora andremo avanti in questo modo? Il nostro legislatore trova tutte le scuse per rimandare alle calende greche una riforma seria del processo, con il che mi viene in mente il monito di Seneca, per cui l'uomo rinvia sempre al domani ciò che potrebbe fare oggi: e «intanto la vita se ne va».

Gian Franco Ricci

Marzo 2019

## Premessa alla seconda edizione

---

*Dalla prima edizione di quest'opera ad oggi non vi è stata alcuna particolare disposizione di legge che abbia interessato la Cassazione. Eppure, forse mai come in questo caso, c'è stato bisogno di una nuova edizione di un lavoro. Ciò non solo per il fiorire di nuovi studi sul nostro supremo organo di giustizia, molti dei quali opera di giovani, ma anche e soprattutto per l'incessante attività della giurisprudenza che fa emergere sempre nuove sfaccettature della materia, delle quali bisogna tenere conto.*

*Penso per un momento al requisito di "autosufficienza" del ricorso, una volta contenuto entro schemi e formule rigide, poi ridimensionato nell'interpretazione della stessa Corte, che pur salvando il principio (e come si potrebbe fare altrimenti, quantomeno se si pensa alla mole di lavoro del nostro supremo organo di giustizia), ne ha sensibilmente ammorbidito i tratti e le sue applicazioni ed infine ritornato all'originario rigore.*

*Notevoli variazioni interpretative sono avvenute anche per il filtro di cui all'art. 360-bis c.p.c., che oggi non ci appare più come sterile strumento volto a cestinare le iniziative dei ricorrenti, ma sempre più assume i tratti di una concreta costruzione destinata ad eliminare il contenzioso inutile (tanto frequente quanto inaccettabile) dei ricorsi presentati al solo scopo di allungare i tempi della controversia, senza alcuna prospettiva di successo o al fine di tentare di togliere di mezzo decisioni il cui contenuto non è così pravo come il ricorrente vorrebbe fare credere.*

*Contenzioso inutile e dannoso, che trova nel procedimento di cassazione lo strumento più fertile per rallentare i tempi della giustizia e che la Suprema Corte deve necessariamente arginare.*

*Non è detto che debbano essere riservate alla Cassazione solo le cause "importanti" come qualcuno vorrebbe, ma le cause "serie", quelle che hanno un preciso fondamento e che sono le uniche degne di essere esaminate. Co-*

*me diceva Carnelutti (Vita di avvocato. Mio fratello Daniele. In difesa di uno sconosciuto, riediz., Milano, 2006, p. 14), non si tratta di punire gli avvocati che “usano” la parola, ma quelli che ne “abusano”.*

\*\*\*

*Ma come dicevo all'inizio, l'esigenza di una nuova edizione è sorta soprattutto per le necessità di dare conto dell'incessante numero di pronunzie della Suprema Corte che si avvicendano di continuo e che impongono di ampliare alcune delle tematiche svolte o di rivederne altre. Del resto è così che si costruisce e si solidifica un libro. Un libro deve certo rispecchiare il costruito e l'importanza che gli ha impresso l'autore, ma specie se è un libro di diritto deve essere continuamente aperto alle ulteriori soluzioni che vengono proposte dal fermento della scienza.*

*Ma v'è anche un'altra ragione per ritornare sopra un'opera già redatta e diffusa. Ed è quella di riesaminarla da cima a fondo, per vedere se le fondamenta reggono e se il lavoro possa conservare un valore per il futuro.*

*Sommessamente mi pare di potere dire che la risposta a questo secondo quesito, possa essere positiva.*

*Resta quindi la necessità di soddisfare la prima esigenza, che è quella dell'aggiornamento continuo, costante e proficuo.*

Gian Franco Ricci

Maggio 2016

## Premessa alla prima edizione

---

*È trascorso oltre un cinquantennio da quando Elio Fazzalari dette alle stampe il suo splendido volume su Il giudizio civile di cassazione (Milano, 1960). Da allora, non si è più scritta alcuna opera sul procedimento di fronte alla Suprema Corte visto nella sua integralità. Eppure, tante sono state le modifiche di rilievo che l'istituto ha nel frattempo subito, tali sicuramente da spingere l'interprete ad una revisione delle linee generali della materia, anche perché molte cose dette a suo tempo oggi non sono più attuali. Ciò non solo con riferimento alle norme di nuovo conio, ma anche riguardo a quelle preesistenti rispetto a molte delle quali la giurisprudenza ha spesso modificato le sue originarie impostazioni.*

*Indubbiamente, ripensare l'intero disegno del giudizio di fronte alla Suprema Corte non è certo cosa agevole, data l'inevitabile complessità del lavoro e le molte sfaccettature che il tema necessariamente presenta. Ma l'idea di scendere al cuore dell'istituto è cosa che affascina, anche perché non sbaglierebbe chi volesse definire la Cassazione come la più grande creazione della scienza giuridica dell'epoca moderna.*

*Nessun altro istituto di diritto processuale è infatti così denso di significati e d'importanza così vitale come il procedimento che si svolge di fronte alla Corte. Esso si presenta come tutto un intrecciarsi di vicende storiche e questioni giuridiche: e ciò proprio perché, come diceva Salvatore Satta e come sarà spiegato approfonditamente nel testo, non è possibile studiare la Cassazione fuori dalla sua storia. Molti istituti e per fare solo un esempio si può considerare quello della decisione nel merito da parte della Corte, introdotta dalla riforma del '90, possono infatti essere intesi solo se si collocano nell'ambito di un percorso evolutivo che si snoda nel tempo e comparativamente anche nello spazio di altri Ordinamenti.*

*Ognuno di tali Ordinamenti ha la sua Corte Suprema, ma pochi di essi*

*possono fregiarsi di avere una Cassazione: l'istituto cioè, così come fu concepito nella sua forma originaria, allorché sorse dall'empito rivoluzionario del 1790. Nata sotto la Francia dei Lumi come esperienza del tutto nuova ed irripetibile, si è perfezionata in epoca napoleonica, ha rischiato di essere soppressa all'atto della Restaurazione, ma è sempre risorta dalle sue ceneri. Ha anche vissuto, almeno in Italia, l'esperienza regionale, fino a quando nel 1923 riacquistò la veste unitaria che ebbe in Francia al suo sorgere.*

*Per questo, studiare la Cassazione è un'esperienza che tocca il giurista come nessun'altra. Lo sforzo ricostruttivo non sarà indifferente, ma l'entusiasmo che la ricerca suscita potrà da solo ripagare l'innegabile fatica.*

Gian Franco Ricci

Novembre 2012

*Un particolare ringraziamento alle mie valide collaboratrici, Dott.sse Paola Cascelli, Elena Granata, Stefania Polidoro, Lucilla Galanti, Carolina La Manna e Valeria Pironi, per l'ausilio prestato nella revisione delle bozze di stampa.*

PARTE PRIMA  
IL RICORSO PER CASSAZIONE

---



## Origine e vicende storiche della Cassazione

---

SOMMARIO: 1. La nascita della Cassazione. Dal *Tribunal de Cassation* alla *Cour de Cassation*. – 2. Variazioni sul tema della *Cassation* francese. La *Revision* germanica. – 3. La Cassazione in Italia nel periodo delle Repubbliche giacobine. – 4. La soppressione dell'Istituto dopo il Congresso di Vienna e la sua restaurazione nello Stato sabaudo. La restaurazione negli altri Stati italiani. – 5. Le ulteriori vicende della Cassazione dopo l'Unità d'Italia. Le Cassazioni regionali. L'introduzione dell'unica Cassazione romana nel 1923. – 6. La Cassazione nel codice di procedura civile del 1865. – 7. L'art. 65, r.d. n. 12 del 1941. *a*) L'introduzione della nomofilachia nell'attuale codice. L'"esatta osservanza" della legge. – 8. (*Segue*). *b*) L'"uniforme" interpretazione della legge e l'"unità" del diritto oggettivo nazionale. – 9. L'odierno aspetto della Cassazione. – 10. Il volto unitario della Cassazione.

### 1. *La nascita della Cassazione. Dal Tribunal de Cassation alla Cour de Cassation*

Nonostante che l'esistenza di una terza istanza di impugnazione delle decisioni giudiziarie fosse presente in vari Stati europei anche in epoche anteriori alla Rivoluzione francese (si pensi ad esempio al Piemonte, nel quale un terzo grado esisteva fin dal 1355 sotto forma di *Consilium Residens*<sup>1</sup>), è com'è noto alla Rivoluzione francese che si deve la nascita della Cassazione in senso proprio, con la sua specifica peculiarità che l'ha sem-

---

<sup>1</sup> Il *Consilium Residens* fu poi trasformato in *Senato* e tutta la materia delle impugnazioni, che prevedeva un secondo grado di fronte al Prefetto della provincia ed un terzo grado di fronte al Senato, fu regolata dagli Editti di Emanuele Filiberto del 17 gennaio 1561. Sulle Costituzioni Sabaude di Emanuele Filiberto, comunemente conosciute come "Ordini nuovi" pubblicati fra il 1561 ed il 1566, si veda PENE VIDARI, *Giudici e processo nelle raccolte legislative Sabaude settecentesche*, Introduzione alle *Costituzioni Sabaude (1723)*, nei *Testi e documenti per la storia del processo*, a cura di Picardi e Giuliani, I, Milano, 2002, p. IX ss.

pre differenziata da un normale terzo grado di giudizio. Aveva sicuramente ragione Salvatore Satta allorché affermava che sarebbe certo in errore chi volesse rinvenire le origini della Cassazione in istituti anteriori al sorgere dello Stato moderno, perché è solo con la nascita di quest'ultimo che la Cassazione si affaccia per la prima volta nel panorama giuridico europeo<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, rist., Milano, 1966, II, 2, p. 175. In questo senso l'opinione del Satta si pone in netta antitesi con il pensiero di Calamandrei, senza dubbio il più grande studioso dell'istituto della Cassazione e la cui opera è fondamentale per ogni possibile ricostruzione della materia, sia da un punto di vista storico, che dogmatico. Calamandrei ha infatti sempre sostenuto con indicibile perspicacia (e alle volte anche con sofisticate argomentazioni) che l'origine del giudizio di cassazione andava rinvenuta nell'istituto di diritto comune della *querela nullitatis* e dunque in un nucleo originario ben antecedente all'inizio dell'età moderna (CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, I, ora in *Op. giur.*, VI, Napoli, 1976, p. 131 ss.). Ma è ben noto l'ostacolo che l'illustre giurista fiorentino si trovò di fronte. La *querela nullitatis* (alla quale, all'epoca in cui in Francia sorse la Cassazione e cioè nel 1790, erano improntati alcuni ordinamenti processuali, come quello austriaco formatosi sotto la legislazione di Giuseppe II del 1785), era infatti uno strumento di antica memoria impiegabile contro le sentenze passate in giudicato, ma solo in conseguenza di *errores procedendo* che avessero determinato la *nullità* della pronunzia. E dunque nulla detto istituto poteva avere a che fare contro quegli errori di giudizio che non si fossero riflessi sulla nullità della decisione, ma solo sulla sua ingiustizia. Questo secondo aspetto, che costituì la caratteristica preponderante della Cassazione al suo sorgere (e che lo è anche per la Cassazione moderna) e che affonda le sue radici nella violazione delle norme di diritto sostanziale, non appariva affatto riconducibile allo schema della *querela nullitatis*. Da qui l'ardita interpretazione di Calamandrei, volta a tentare di ricondurre anche l'errore di giudizio al paradigma della nullità della sentenza, sulla base della considerazione, che pur non avendo di regola l'ingiustizia della decisione alcuna conseguenza sulla sua validità, tuttavia eccezionalmente per motivi di ordine pubblico («ragioni di ordine costituzionale», per dirla con l'a.: v. CALAMANDREI, *Sopravvivenza della querela di nullità nel processo civile vigente*, in *Riv. dir. proc.*, 1951, I, p. 120 ss.) ne sarebbe consentita l'equiparazione. Per questa via l'a. tentava di assorbire anche l'errore di giudizio nella querela di nullità, trasferendo poi il tutto nello schema della Cassazione, concepito appunto come un'«azione di impugnativa» della decisione, diversa dall'azione che aveva dato vita al processo di merito. In tal senso, l'impostazione di Calamandrei si riallaccia a quella di CHIOVENDA, anch'egli ferreo assertore del fatto che il ricorso per cassazione non esaminava il rapporto sostanziale, ma solo «il giudizio di diritto contenuto nella sentenza». L'erroneità di tale giudizio da qualsiasi tipo di violazione fosse dipesa (e quindi anche da violazioni di norme sostanziali) finiva a questa stregua secondo l'a. per concentrarsi in una specie di nullità della decisione derivata da motivi in certa guisa pubblicistici, costituiti dal comportamento del giudice che trascendendo i suoi compiti, abbia voluto «fare opera di legislatore» (*Principi di diritto processuale civile*, rist. anast. con *Prefazione* di Andrioli, Napoli, 1965, p. 1021). Come ben si vede, questa impostazione se ben può accogliersi per ciò che concerne la configurazione del procedimento avanti alla Corte come una sorta di impugnativa contro la sentenza (e non come una terza istanza), mostra però all'atto pratico un evidente limite dato dallo sforzo (del resto insuperabile) di voler convogliare anche l'ingiustizia della sentenza nel paradigma della sua invalidità. Il che è comunque un esito necessario per chi voglia inserire il giudizio di cassazione nel solco della *querela nullitatis*. Ogni problema si supera se invece si considera storicamente la Cassazione come un istituto del tutto nuovo, la cui preoccupazione non fu quel-

Nata come *Tribunal de Cassation* nel 1790<sup>3</sup> e successivamente divenuta *Cour de Cassation* con il Senatoconsulto del 28 floreale dell'anno XII (18 maggio 1804), essa apparve immediatamente dotata di una caratteristica peculiare che la distaccava da ogni possibile ipotesi di terzo grado di giudizio: quella per cui l'istituto era costituito al di fuori dell'ordine giudiziario essendo collegato al potere legislativo (il *Tribunal* era infatti “*etabli auprès du Corps législatif*”), con lo scopo di controllare l'operato dei giudici affinché le loro decisioni non distorcessero la volontà della legge. Tutta l'opera dei rivoluzionari francesi appare ispirata da un evidente feticismo verso l'autorità della legge, per cui il diritto oggettivo anziché un prodotto storico in continua evoluzione, viene considerato come il risultato di una serie di principi fissati in modo definitivo dalla volontà del legislatore, ai quali il giudice si deve scrupolosamente attenere<sup>4</sup>.

la (o solo quella) di intercettare la nullità della decisione, ma di colpire ogni vizio di diritto della stessa, quand'anche non abbia prodotto la sua invalidità, ma solo la sua ingiustizia. Ciò che costituisce il nucleo fondamentale della Cassazione originaria, non è insomma lo scopo di annullare le decisioni che si siano formate invalidatamente, ma quello molto più ampio di casare ogni sentenza che abbia violato la legge. Si tratta dunque di un organo di ben più vasto respiro di quello costituito dalla *querela nullitatis* che al massimo può essere assorbita dalla prima come parte del suo contenuto, ma che non ne esaurisce l'ambito, il quale si staglia nella più generale prospettiva anche della tutela del diritto sostanziale, che è questione ben più ampia di quella volta ad intercettare la semplice nullità dei processi. È qui che l'opinione di Satta acquista tutto il suo particolare rilievo, che è appunto quello di aver saputo evidenziare che la Cassazione fin dal suo sorgere all'epoca della Rivoluzione francese, si manifestò come un istituto del tutto nuovo, “rivoluzionario” appunto, destinato a recidere ogni legame con il passato (e quindi completamente diverso sia dalle comuni “terze istanze” dell'epoca, sia dai procedimenti che conservavano ancora la *querela* di nullità). Quindi appare del tutto esatta la sua affermazione, per cui lo spirito della Cassazione (anche di quella attuale), non si coglie se non la si inquadra nell'empito rivoluzionario che scosse la Francia alla fine del secolo XVIII.

<sup>3</sup> Com'è noto, il *Tribunal de Cassation* fu istituito con decreto del 27 novembre-1 dicembre 1790.

<sup>4</sup> È questa quella che PUNZI, *Il processo civile (Sistema e problematiche)*<sup>2</sup>, Torino, 2010, II, p. 459 ss., chiama esattamente «prima stagione» della Cassazione, nella quale il feticismo verso l'assoluta supremazia della legge, si rivela nelle discussioni dell'Assemblea legislativa della Francia rivoluzionaria, che pur nella loro ampollosità (“*enfilalades d'ambition creuses*”, le definirà il Taine: così, SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, cit., II, 2, p. 176), conservano comunque un altissimo valore storico anche oggi. L'opinione secondo la quale la Cassazione sorse come *longa manus* del potere legislativo è chiaramente sostenuta da CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, cit., I, p. 395. In argomento, v. oggi anche LOMBARDO, *Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione*, Torino, 2015, p. 9. Tale opinione, ancorché costituisca un'idea corrente – era frequentemente ripetuta da Robespierre – appariva comunque erronea a MORTARA, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1923, I, p. 81, sulla base del presupposto che «l'ufficio di interpretare le leggi» deve per forza essere affidato ad un organo diverso da quello legislativo. Non si potrebbe quindi negare alla Corte di Cassazione la qualità di organo giurisdizionale, già fino dalla sua origine. Tutta-

Ne consegue che ogni interpretazione normativa fatta dal magistrato sulla base delle proprie convinzioni personali, ancorché razionalmente corretta, doveva necessariamente trovare riscontro nell'esistenza di un organo di controllo che non poteva certo afferire all'ordine giudiziario, ma doveva starne fuori per potere meglio censurare gli errori attribuiti ai magistrati. Era l'idea dominante di Robespierre: quest'organo doveva custodire la legge e quindi sorvegliare il potere giurisdizionale, non farne parte<sup>5</sup>.

via, la tesi di M. non si può accogliere in quanto basata sull'idea astratta dell'istituto o per lo meno sul carattere che esso aveva al momento in cui l'a. scriveva. Storicamente infatti il problema è completamente diverso, giacché il *Tribunal de Cassation* fu creato proprio come organo collegato al potere legislativo ("*etabli aupres du Corps legislatif*", come si è detto appunto nel testo). Per cui non si può negare la realtà dei fatti storici o pretendere di interpretarli secondo il profilo dogmatico che un istituto dovrebbe avere. D'altro canto, il collegamento con l'organismo legislativo del *Tribunal de Cassation*, finisce per essere riconosciuto dallo stesso MORTARA, *op. loc. cit.*, che non può fare a meno di negare «il fine politico dell'istituzione» al momento in cui sorse. In proposito si vedano anche le osservazioni di MAZZARELLA, *Analisi del giudizio civile di cassazione*<sup>3</sup>, Padova, 2003, pp. 3 ss. e 10, il quale pur sembrando anch'egli riconoscere l'origine storica della Cassazione nel fine politico di custode della legge contro gli "attentati" dei giudici (p. 10), mette però in guardia contro la radicalizzazione di una prospettiva di tal genere che ci presenti la Suprema Corte italiana come un organo avente ancor oggi quelle caratteristiche. Ciò nel senso che, divenuta ormai la Corte organo giurisdizionale, non si dovrebbe fare l'errore di continuare a pensare che la sua funzione sia rimasta quella stessa che la connotò al suo sorgere, giacché l'istituto è variato nella storia e con la storia (si vedano in PUNZI, *op. loc. cit.*, abilmente descritte le varie "stagioni" che la Cassazione ha vissuto nei secoli). Da qui la sfida del Mazzarella a quelle posizioni che egli chiama "fideistiche" circa la funzione della Corte, ad esempio delle quali cita, a pp. 3 e 4, l'affermazione del Furno: la «Cassazione non ha segreti per noi», dato che della stessa «siamo in grado di conoscere perfettamente la sua genesi storica, le vicende e le trasformazioni successive» (FURNO, *Problemi attuali della Corte di Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1958, p. 482). In realtà, indipendentemente dalla critica che si voglia fare alla ricostruzione storica dell'istituto (sul punto v. per esempio lo stesso MAZZARELLA, *Passato e presente della Cassazione*, in *Riv. trim. dir e proc. civ.*, 1972, p. 88 ss. e TARUFFO, *Cassazione e revisione. Un problema nella storia delle istituzioni giudiziarie*, in *Atti del IV Convegno Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto*, Firenze, 1982, II, p. 89) e pur non potendo trascurare i notevoli cambiamenti che esso ha storicamente subito, non sembra che il suo spirito di fondo creato dai rivoluzionari francesi del 1790, della "custodia" della legge, sia nella sostanza mutato. Per capire ciò, non occorre neppure fare capo alla rivalutazione della funzione nomofilattica della Corte avutasi in Italia dal 2006 in poi. Basta osservare che il carattere fondamentale che distingue la Cassazione da tutti gli altri giudici di impugnazione (e che la differenzia anche dalla maggioranza delle altre Corti Supreme), permane a tutt'oggi: ed è quello per cui essa non si limita a fare giustizia dagli errori contenuti nella sentenza impugnata per ripristinare il diritto del singolo (come fa ogni giudice dell'impugnazione), ma largisce anche l'esatta interpretazione del diritto come valore oggettivo, realtà presente oggi come al suo sorgere (ed anzi, al suo sorgere, più spiccata che mai), nella quale stava la stessa premessa per la funzione di nomofilachia che la Corte si troverà in seguito a dovere svolgere (v. *infra*, il parag. 7 ss. di questo stesso capitolo).

<sup>5</sup> Non può pertanto condividersi quanto risulta dal parag. 385 della *Relazione ministeriale* al Progetto del Codice di procedura civile del 1865 (elaborata da Giuseppe Pisanelli), ora in *Co-*

dice di *procedura civile del Regno d'Italia* (1865), nei *Testi e documenti per la storia del processo*, a cura di Picardi e Giuliani, XIII, Milano, 2004, p. 206, ove si afferma che l'Assemblea francese avrebbe introdotto fin dall'inizio la Cassazione come parte integrante dell'ordine giudiziario. La funzione eminentemente politica della Cassazione della Francia rivoluzionaria la poneva del resto agli antipodi del sistema vigente nell'ordinamento giudiziario del suo potente vicino, cioè l'Impero asburgico, basato su un organo al vertice che costituiva parte integrante della funzione giurisdizionale, costituito dal *Supremo Tribunale di Giustizia* (o di *revisione*) con sede a Vienna, il quale ebbe una funzione del tutto diversa nella legislazione austriaca fin dalla codificazione dell'Imperatore Giuseppe II, rappresentata dal *Regolamento generale della procedura giudiziaria* emanato il 1 maggio 1781, il cui contenuto è conosciuto come AGO (*Allgemeine Gerichtsordnung*). Tuttavia la disciplina della revisione austriaca dell'epoca, a cui si fa spesso riferimento, è quella risultante dal successivo *Regolamento Galiziano* promulgato da Francesco I Imperatore d'Austria (ultimo imperatore del Sacro Romano Impero, con il nome di Francesco II) il 19 dicembre del 1796, che altro non fu se non un'elaborazione del Codice Giuseppino fatta entrare in vigore gradatamente nei vari territori dell'Impero e che prese il nome dal fatto che il primo di questi territori in cui venne impiegato, fu appunto la Galizia occidentale (e proprio in tale veste, come vedremo, il Regolamento in oggetto fu successivamente introdotto nel Lombardo-Veneto). L'ordinamento processuale austriaco si basava su un sistema piramidale al cui vertice vi era appunto il Supremo Tribunale di Giustizia, (che rappresentava una vera e propria terza istanza con funzione di giudice di merito, secondo il principio derivato dal diritto canonico della "doppia conforme"). Per cui ad esso si poteva ricorrere solo se le sentenze pronunziate nei due gradi precedenti, fossero di segno diverso. Il Regolamento prevedeva anche la *querela nullitatis* derivata dal diritto comune, che rappresentava invece il rimedio in diritto per quelle violazioni che avessero determinato l'invalidità della decisione. Come ben si vede, la funzione degli organi di vertice dell'ordinamento austriaco era agli antipodi rispetto al sistema francese. In quest'ultimo non esisteva innanzitutto il sistema della doppia conforme, antiquato e pesante, ma il diverso criterio basato semplicemente sul principio del doppio grado, nel quale l'intervento dell'organo supremo non era condizionato dal segno delle sentenze, ma esclusivamente dal fatto che fosse stata violata la legge. Preoccupazione questa, estranea alla Suprema Corte austriaca, che aveva solo la funzione di convalidare una delle due decisioni di merito. Fu proprio per questa ragione, che nel sistema del Codice Giuseppino ci fu bisogno anche della *querela nullitatis*, che era l'unico strumento che poteva essere impiegato contro l'illegittimità della pronunzia. Ma con spettro limitato, perché come si è visto i vizi eliminabili con tale strumento erano solo quelli che avevano determinato la nullità della procedura, non altri. Insomma era mancata al legislatore austriaco, la grande intuizione di quello francese di un organo supremo che potesse mondanare ogni violazione di legge da parte del giudice, di qualsiasi tenore essa potesse essere. Un organo che peraltro non si occupasse del merito della causa, già decantato da due gradi di giudizio, più che sufficienti per svolgere in modo completo l'indagine di fatto. Il modello francese non aveva dunque bisogno di rivedere una terza volta il merito della causa attraverso un giudice di revisione; né ebbe bisogno della querela di nullità, perché le funzioni di quest'ultima erano compenstrate in quelle della Cassazione. La quale si mostrò dunque come il modello più efficace e perfetto di organo di controllo che un ordinamento processuale potesse avere. Appare infatti significativo che la soppressione (sia pure temporanea) della Cassazione nelle Province italiane dopo la caduta di Napoleone, fosse vista da molti con gran rimpianto, come risulta dalle accurate osservazioni di Ferdinando dal Pozzo, giurista piemontese di rilievo della prima metà dell'800, il quale lamentava l'essere venuta meno la Cassazione nello Stato piemontese, un'istituzione così importante «*que tous ont admirée, et qui a laissé de si vifs et de si profonds regrets*» (ALVAZZI DEL FRATE, *Ferdinando Dal Pozzo e le riforme giudiziarie del 1822*, in *L'età della Restaurazione e i moti del 1821* (Atti del Convegno nazionale di Studi tenutosi a

Del resto che la funzione del *Tribunal* fosse essenzialmente “antigiudiziarria” si evince dall’appellativo di *Cassation* ad esso connesso. Non un’istanza di terzo grado, nominata secondo appello, riesame, revisione o altro: ma un procedimento volto a “distruggere” (“*casser*”, appunto) il risultato giudiziario erroneo<sup>6</sup>.

Ne conseguì ovviamente che la preoccupazione di tale organo supremo non fu assolutamente, almeno all’inizio, quella della tutela dello *ius litigatoris*: cioè di far sì che la parte che riteneva di avere subito un torto in sede di appello, potesse chiedere un ulteriore controllo della decisione al fine di ottenere la restaurazione del proprio diritto soggettivo leso. La funzione dell’istituto fu invece essenzialmente pubblicistica e cioè esclusivamente quella della tutela della sovranità della legge di fronte al possibile arbitrio interpretativo dei giudici.

Preoccupazione questa, della possibile interpretazione distortente da parte dei magistrati, che all’epoca secondo un’intransigente dottrina appariva in parte fondata, come si rileva dai noti scritti del Muratori<sup>7</sup> e del Filangieri<sup>8</sup>, che biasimavano la completa incertezza a cui il diritto oggettivo era stato ridotto dalla disparità delle opinioni dei dottori e dalle troppo libere interpretazioni dei giudici, che, molto spesso con il ricorso ad un uso alquanto disinvolto dell’equità, si consideravano superiori alla legge.

Questa spiccata tendenza del *Tribunal de Cassation* alla tutela del diritto oggettivo a scapito di quello delle parti litiganti, non deve però farci cadere nell’illusione opposta e cioè quella di un organo che esprimesse *ante litteram* specifiche tendenze nomofilattiche, relative al tracciato interpretativo che dovesse seguirsi da parte dei giudici di merito al fine dell’unificazione della giurisprudenza<sup>9</sup>.

---

Bra il 12-15 novembre 1991 per la celebrazione del bicentenario della nascita di Guglielmo Moffa di Lisio: 1791-1991), a cura di Mango, Savigliano, 1992, pp. 113 e 114). E come potremo vedere più avanti, l’eco della Cassazione fu così risonante da arrivare fino all’estremo limite del mondo civile dell’epoca, cioè fino alla Russia, che dalla codificazione dello zar Alessandro II in poi ebbe un proprio procedimento di cassazione sul modello francese (v. *infra*, nota 55).

<sup>6</sup> L’idea del rafforzamento della sovranità statale attraverso la giurisdizione, ha avuto pratica applicazione in vari contesti storici ed è un fenomeno che sarebbe interessante approfondire, anche se ad esso gli studiosi si sono dimostrati sempre poco interessati (per riferimenti, v. GIOIA, *Lo sviluppo storico del ricorso per cassazione, tra necessità e abusi*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 923 e nota 12).

<sup>7</sup> MURATORI, *Dei difetti della giurisprudenza*, Napoli, 1743, cap. XI.

<sup>8</sup> FILANGIERI, *Riflessioni politiche sull’ultima legge del Governo, che riguarda la Riforma dell’amministrazione della Giustizia*, Napoli, 1774.

<sup>9</sup> Normalmente, specie con riferimento all’art. 65, r.d. n. 12 del 1941 sull’Ordinamento giudiziario, è entrato nel gergo comune l’uso di considerare la “nomofilachia” o la “funzione

Va infatti chiaramente evidenziato che tale compito fu del tutto estraneo fin dall'origine alla Cassazione francese, che nulla mai ebbe in comune con la funzione che l'art. 65, r.d. n. 12 del 1941 sull'Ordinamento giudiziario, assegna alla Cassazione italiana. Ed errerebbe di certo chi volesse ravvedere nella funzione dell'originaria *Cassation*, un'anticipazione o una similitudine con quanto più tardi sarebbe avvenuto per l'equivalente nostro istituto.

Invero la funzione della Cassazione francese fu solo quella di controllare da un ambito esterno alla giurisdizione, se il giudice avesse esattamente inteso la legge ed in caso contrario cassare la sua interpretazione. Si trattava dunque di una funzione volta alla difesa del diritto oggettivo ed esaurentesi in essa. Erano indubbiamente aliene dal funzionamento dell'organo non solo come si è detto, eventuali prospettive di tutela dello *ius litigatoris* del singolo, ma anche il fatto che l'operato della *Cassation* potesse in qualche modo trascendere il solo puro e semplice caso deciso.

In sostanza, il *Tribunal de Cassation* censurava le decisioni dei giudici di merito che avevano sbagliato, ovviamente precisando in che cosa avessero sbagliato e perché avessero sbagliato. La funzione attribuita alla nostra Cassazione dal cit. art. 65, r.d. n. 12 del 1941, come vedremo, è certo più ambiziosa, giacché oltre alla censura e all'annullamento della decisione erronea (che riguarda solo il giudice che ha deciso), da tale censura essa trae l'espressione del corretto principio di diritto che dovranno seguire i futuri giudici per non cadere nell'identico errore (con il che la funzione della Corte non concerne più solamente il giudice che ha pronunciato, ma riguarderà anche ogni decisione futura).

Quindi bisogna stare attenti a non cadere in troppo facili entusiasmi nel valutare l'*esprit* dell'originario *Tribunal de Cassation* e ad evitare parallelismi non giustificati con quanto avviene oggi con la nostra Suprema Corte. La nomofilachia (per lo meno nell'accezione comune del termine, intesa come unificazione della giurisprudenza), nella struttura originaria dell'isti-

---

nomofilattica", come la finalità di unificare la giurisprudenza, spettante alla Corte assieme all'altra funzione della corretta applicazione del diritto oggettivo (funzioni entrambe peraltro sottolineate dal già cit. art. 65 che assegna alla Corte lo scopo di curare l'"*esatta osservanza*" della legge e la sua "*uniforme interpretazione*"). In realtà, a volere essere precisi la funzione di nomofilachia (da *nòmos*, legge e *phylatto*, custodisco), esprime solo il secondo dei due scopi e cioè quello della corretta applicazione del diritto. Nell'antica Grecia i *nomophylakes* erano infatti i magistrati incaricati di custodire e fare rispettare le leggi, contro le arbitrarie decisioni delle assemblee popolari. Quello dell'"unificazione della giurisprudenza" è dunque uno scopo ulteriore, rispetto al quale l'uso del termine di "nomofilachia" non è tecnicamente corretto. In argomento, si vedano i precisi rilievi di CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, II, ora in *Op. giur.*, VII, Napoli, 1976, p. 92 ss.

tuto non è mai esistita, né è esistita nelle evoluzioni che quest'ultimo ha avuto nel corso dei tempi. Per arrivare a vedere sorgere tale funzione bisogna aspettare uno specifico provvedimento legislativo (di fatto, come vedremo antecedente al 1941), perché solo in virtù di un'espressa previsione di legge è stato possibile assegnare alla Corte quella funzione superiore, che non era assolutamente propria della sua originaria struttura.

Questa precisazione è fondamentale, se non altro al fine di evitare ogni equivoco sull'esistenza di possibili fondamenti legittimanti la nomofilachia, che si pretenda di volere rinvenire nel carattere originario della *Cassation* francese.

Né si può avallare la tesi sia pure autorevolmente sostenuta, secondo cui l'assenza di ogni preoccupazione nomofilattica nelle funzioni dell'originario *Tribunal de Cassation*, avrebbe però condotto lentamente all'emersione di tale idea allorché si ebbe la trasformazione dello stesso nella *Cour de Cassation* nell'anno 1804<sup>10</sup>. Non pare infatti che neppure il nuovo volto dell'istituto abbia inciso sulla sua funzione, amplificandone la portata. Non c'è alcuna prova in questo senso ed è giusto ritenere, come osserva ancora Satta, che nessuna funzione di nomofilachia può essere ascritta alla Corte prima e al di fuori di uno specifico riconoscimento legislativo<sup>11</sup>. Infatti la nomofilachia è carattere che non fu mai di per sé intrinsecamente connesso alle funzioni della *Cour*, che potevano oscillare dalla tutela del diritto oggettivo, a quella dello *ius litigatoris*, ma che in ogni caso si esaurivano esclusivamente nel controllo del rispetto della legalità nella decisione del caso singolo, con esclusione della possibilità di proiettare l'esito del suo giudizio al di fuori del caso deciso e farne prescrizione da seguire da parte degli altri giudici.

Pertanto è esatto ritenere che l'attribuzione di tale superiore funzione alla Corte, non possa essere stata effettuata se non in virtù di un preciso ed ulteriore intervento normativo esterno, che si è avuto solo successivamente al suo sorgere<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Così, invece, CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, cit., I, pp. 463-467 e 467 ss.

<sup>11</sup> SATTÀ, voce *Corte di cassazione* (*Dir. proc. civ.*), in *Enc. dir.*, X, Milano, 1962, p. 799.

<sup>12</sup> Si può fin d'ora anticipare che l'idea della Cassazione come mezzo per uniformare la giurisprudenza, fu estranea anche al codice di procedura del 1865, nel quale com'è noto essa si limitava ad annullare il provvedimento erroneo, rinviando ad altro giudice il quale conservava «piena libertà di giudizio» (v. par. 401 della *Relazione ministeriale* al c.p.c. del 1865 cit.: v. *supra*, la nota 5). Ciò era chiaramente espresso dall'art. 544, secondo comma del codice, il quale si limitava ad affermare che in caso di annullamento con rinvio, la causa veniva rimandata ad altra autorità giudiziaria dello stesso grado di quella che pronunciò la sentenza cassata, senza precisare assolutamente che quest'ultima dovesse essere vincolata dalla decisione

## 2. *Variazioni sul tema della Cassation francese. La Revision germanica*

Un altro punto che è indispensabile tenere in considerazione prima di passare all'esame della trasmigrazione dell'esperienza francese in Italia, riguarda la deviazione che il modello originario della Cassazione francese ebbe nell'esperienza degli Stati germanici verso il sistema della *Revision*.

Ciò com'è noto si verificò negli Stati tedeschi e austriaci, nei quali fu introdotto un vero e proprio triplo grado di giudizio caratterizzato dal fatto che i gravami furono l'appello (*Appellation*) e la revisione (*Revision* o *Uberappellation*). La revisione germanica fu indubbiamente ispirata al modello francese della Cassazione, ma ebbe caratteri propri che la distaccarono dal sistema originario. Pertanto tale esame è importante, al fine di verificare se gli Stati italiani, in particolar modo quelli che erano sotto l'influenza austriaca come il Lombardo-Veneto, avessero accolto il primo o il secondo modello.

L'impostazione del modello della *Cassation* francese, elaborata sotto il profilo della *Revision* fatto dai tedeschi, stravolgeva non poco il carattere originario dell'istituto, del quale in pratica rimase solo la caratteristica della possibilità del suo impiego contro le sentenze di secondo grado, al fine di correggerne gli errori di diritto.

Ma la sostanza mutò profondamente, a cominciare dall'inquadramento costituzionale dell'istituto, giacché in Germania la *Revision* non si presentò mai come uno strumento paralegislativo di tutela dell'operato del Parlamento, volto a censurare l'operato dei giudici che travisassero l'interpre-

---

della Cassazione. L'elaborazione del *principio di diritto* era pertanto idea completamente estranea al codice di procedura del 1865, il che dimostra che il fine di garantire l'uniformità della giurisprudenza non era assolutamente presente nel cessato codice. Neppure la regola prevista dall'art. 547 (sulla quale ritorneremo nel testo), per cui nel caso in cui la sentenza del giudice di rinvio fosse impugnata per gli stessi motivi di quella precedente, la pronunzia della Cassazione (resa questa volta a Sezioni unite) faceva stato, poteva considerarsi espressione di nomofilachia, poiché il vincolo si creava al solo scopo di chiudere in modo definitivo il caso sul punto deciso allo stesso modo due volte, non per imporsi come criterio guida per i futuri giudici. In argomento, v. MONTELEONE, *Il codice di procedura civile italiano de 1865*, Introduzione al *Codice di procedura civile del Regno d'Italia (1865)*, nei *Testi e documenti per la storia del processo*, a cura di Picardi e Giuliani, XIII, Milano, 2004, pp. XVI e XVII. Se comunque la funzione di unificare la giurisprudenza fu estranea al Codice del 1865, non è però senza rilievo osservare che tale preoccupazione era comunque già sorta in precedenza nello Stato Sabauda, come risulta chiaramente dal *Proemio al Regio Editto* di Carlo Alberto del 1847, del quale sarà detto più avanti. Se dunque non è esatto anticipare il sorgere di tale finalità all'avvento della *Cour de Cassation* nel 1804, non è però altrettanto esatto postergarlo all'epoca dell'Italia fascista, essendovi prove più che tangibili che l'idea di tale funzione della Suprema Corte era già sentita da circa un secolo prima.

tazione della legge. Essa fin dall'inizio apparve come un rimedio inserito a pieno titolo nella giurisdizione, quale espressione di un organo al vertice della piramide giudiziaria, con lo scopo del controllo della decisione dei giudici inferiori al solo fine di consentirne il perfezionamento. Se questa fu la realtà dell'istituto, peraltro non sempre pienamente colta, ne conseguiva non solo che la *Revision* era un vero e proprio terzo grado di giudizio (e non un qualcosa che operava al di fuori dell'ordinamento giudiziario), ma anche che il suo scopo finiva per essere profondamente diverso da quello della *Cassation*, giacché non aveva di mira tanto la tutela del diritto oggettivo, quanto l'esclusivo diritto della parte di ottenere una decisione giusta. In sostanza il funzionamento e la finalità della *Revision* era essenzialmente quello di una spiccata tutela dello *ius litigatoris*, restando estranea all'istituto ogni idea di controllo sull'operato del potere giudiziario di cui essa stessa faceva parte.

Ciò è chiaramente verificabile, sia sotto il profilo dogmatico, che sotto quello pratico.

Dal primo punto di vista sono fondamentali le parole del Kolher, il quale incisivamente osservava che l'istituto della revisione tedesca, cioè della "terza istanza", presentava una sua specifica peculiarità data dal fatto di essere espressione di «un'autorità giudiziaria entro il sistema ordinario della organizzazione giudiziaria, laddove la Corte di Cassazione francese ... è un'istituzione statutale che sta "al di sopra" dell'ordinario potere giudiziario per la difesa del diritto obiettivo»<sup>13</sup>. In senso ancor più preciso lo Schmidt, affermava che a fronte della funzione pubblicistica o costituzionale della Corte di Cassazione, la revisione tedesca «combinando il concetto del ricorso per cassazione con quello dell'appello» si pose allo scopo precipuo ed esclusivo della tutela giuridica privata<sup>14</sup>.

Da tale diversa impostazione dogmatica discendevano anche significative differenze pratiche: in primo luogo quella per cui la *Revision*, avendo di mira la tutela del diritto della parte, poteva essere richiesta solo da quest'ultima, laddove invece la legittimazione a provocare la *Cassation* poteva spettare anche ad un rappresentante dello Stato.

Ma la differenza pratica più importante era l'effetto della pronunzia, differenza anch'essa derivante dall'essere la *Revision* un'effettiva terza istanza posta nell'interesse dei litiganti. E cioè mentre con riferimento a quest'ultima, essenzialmente indirizzata alla tutela del diritto soggettivo della parte, il giudizio della Corte faceva stato sul caso deciso, nella *Cassation* il

<sup>13</sup> KOLHER, *Zivilprozess*, in *Enz der Rechtsweiss*, III, Bd., 1913, p. 355.

<sup>14</sup> SCHMIDT, *Lehrbuch der deutsch Zivilprozess*, 2, Aufl., Leipzig, 1906, pp. 796-797.

giudice di rinvio non era astretto da alcuna prescrizione, giacché ciò che interessava essenzialmente era solo che si potesse togliere di mezzo la pronunzia sbagliata<sup>15</sup>. È ovvio tuttavia che anche in questa ipotesi il rinvio avrebbe comunque dovuto esserci ugualmente, perché il caso doveva pur sempre essere deciso dal punto di vista concreto. Ma ciò che è interessante osservare è che il giudice di rinvio era perfettamente libero nel rifacimento del giudizio, talché poteva cadere negli stessi errori in cui era caduto il primo giudice. Solo in questa eventualità, allorché si fosse avuta una seconda cassazione della decisione per gli stessi motivi posti a base della prima cassazione, il giudice di rinvio ebbe l'obbligo (maturatosi comunque in epoca successiva al suo sorgere), di uniformarsi a quanto deciso dalla Cassazione «*sur le point de droit jugé par cette Cour*»<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> E così si poteva dire che i poteri della Corte Suprema del Reich, fossero più ampi di quelli della Cassazione francese, potendo la prima decidere in via definitiva le questioni proposte (WOLLSCHLÄGER, *Introduzione a La Zivilprozessordnung del 1877/1898*, in *Ordinanza della procedura civile dell'Impero Germanico*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, a cura di Picardi e Giuliani, VI, Milano, 2002, p. XXXIV).

<sup>16</sup> CALAMADREI, *La Cassazione civile*, cit., I, p. 521. Naturalmente questa regola fu frutto dell'evoluzione che l'istituto della Cassazione ebbe in Francia e si può ricondurre solo alla riforma del 1837, giacché in precedenza l'istituto funzionava diversamente. L'originario *Tribunal de Cassation* e la successiva *Cour de Cassation*, non prevedevano alcun vincolo per il giudice di rinvio, neppure nel caso di un secondo ricorso proposto per motivi analoghi al precedente. In tale seconda ipotesi scattava infatti l'istituto del *Reféré* legislativo, per cui la questione passava alle Assemblee parlamentari, che dovevano emanare una legge che disciplinasse espressamente il caso non previsto. In sostanza, secondo l'*esprit* della Rivoluzione francese, era fatto divieto assoluto per il giudice di andare oltre il dato letterale della norma, cioè di interpretarla nelle ipotesi espressamente non previste. Ciò valeva anche per la Cassazione perché neppure essa poteva sovrastare il legislatore. Essa poteva dunque annullare l'interpretazione sbagliata, il che si poteva fare fino a due tentativi, ma non correggerla, neppure al secondo tentativo. Se pertanto il giudice di merito "si ribellava" una seconda volta, non vi era che da sollecitare l'intervento dei *conditores legum*. Questo vero e proprio feticismo per la legge non esisteva invece nella cultura giuridica austro-ungarica, nella quale l'interpretazione giurisprudenziale, purché avvenisse in modo prudente, era consentita. Ne fa fede il § 560 del *Regolamento Galiziano* (sul quale, v. *supra*, nota 5), il quale pur stabilendo che i giudici dovevano pronunciare secondo «la vera e generale intelligenza di questa legge» (ribadendo dunque l'ossequio al testo ed il divieto di ogni autoritaria discrezionalità del giudicante), consentiva tuttavia che situazioni non direttamente previste dal testo normativo, potessero essere risolte mediante il ricorso all'analogia con situazioni simili, purché dalla legge direttamente regolate («Solamente nell'emergenza di un caso che non fosse deciso dalle parole della legge, dovressi ripetere la decisione dell'applicazione di esso a quanto viene prescritto in casi analoghi»: § 560). Come osserva TARUFFO, *Il processo civile nel Lombardo-Veneto*, *Introduzione al Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto (1815)*, in *Testi e documenti del processo*, a cura di Picardi e Giuliani, VII, Milano, 2003, p. XXIV, tale criterio non era così chiaramente esplicitato nel precedente *Codice Giuseppino*, che anzi di fronte ad un "fondato dubbio" sopra l'intelligenza della legge, disponeva la necessità di se-

Come si può vedere da quanto si è esposto, se si considera l'esperienza attuale della Cassazione italiana, non sarà difficile constatare che quest'ultima pur essendo una diretta derivazione della *Cassation* (per qualcuno addirittura, la più pura espressione di questa), all'atto pratico partecipa anche dei caratteri della *Revision*. Basta pensare al vincolo imposto al giudice di rinvio dall'art. 384 c.p.c., per comprendere le evidenti affinità che vi sono sotto questo profilo fra la nostra Cassazione e la *Revision* tedesca.

### 3. *La Cassazione in Italia nel periodo delle Repubbliche giacobine*

Nessuno degli Stati italiani all'epoca immediatamente precedente alla Rivoluzione francese ebbe mai un istituto simile alla *Cassation* e ciò nonostante che la preoccupazione per l'erronea interpretazione della legge fosse decisamente sentita da studiosi di particolare livello, atteso il notevole numero di decisioni che dovevano apparire *contra ius* e soprattutto a causa dell'uso troppo disinvolto da parte dei giudici del loro potere discrezionale nei casi in cui la legge non prevedeva espressamente la soluzione del caso da decidere.

Però di fronte ad un tale stato di cose nessuno pensò mai alla creazione di un supremo organo di controllo sì da censurare le decisioni erranee, ma ci si preoccupò di risolvere il problema quasi essenzialmente sotto il profilo legislativo cercando più che altro di prevenire, anziché reprimere, l'errore: raccomandando cioè ai giudici un'interpretazione strettamente

---

gnalare la questione al Sovrano. Quest'ultima eventualità non appare invece più nel successivo *Regolamento*, il che dimostra la maturità e l'evoluzione di quest'ultimo rispetto al testo originario. È pertanto strano che a tale evoluzione concettuale sulla funzione del giudice, dovesse corrispondere un ordinamento giudiziario ancora imbevuto di reminescenze canonistiche e del diritto comune. Nel sistema francese invece, il divieto interpretativo della legge si mantenne anche in epoca napoleonica, con la sola differenza che nel caso di pervicacia del giudice di rinvio nell'errore, il *referé* legislativo era sostituito dalla rimessione al Sovrano affinché questo determinasse l'esatta soluzione del caso. Emanata la "dichiarazione del Re", la Corte vi si uniformava (art. 100 del *Regolamento organico della giustizia civile e criminale per il Regno d'Italia* del 13 giugno 1806). Il meccanismo della rimessione al Sovrano era peraltro complesso, ma è ben descritto da PANZAROLA, *La Cassazione civile giudice del merito*, Torino, 2005, I, p. 49 ss. Solo con la citata riforma del 1837, fu finalmente stabilito l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi al *dictum* della Corte (sia pure sempre in seconda battuta). È dunque a tale terzo stadio cronologico, che allude CALAMANDREI, *op. loc. citt.*, allorché afferma che il giudice di rinvio aveva l'obbligo di uniformarsi a quanto deciso dalla Cassazione «sur le point de droit jujé par cette Cour».

“letterale” del testo di legge e, ove questo fosse equivoco o lacunoso, di sottoporre il caso all’Autorità regia, la sola idonea a fornire l’interpretazione autentica del testo normativo.

Un simile orientamento è chiaramente visibile nella legge sulla *Riforma dell’amministrazione della giustizia* nel Regno di Napoli, introdotta nel 1774 dal Ministro Tanucci, che vietava ogni interpretazione da parte dei giudici dei testi normativi che non fosse letterale o analogica. In particolare, al fine di evitare arbitrarie interpretazioni da parte dei magistrati, quel provvedimento impose la motivazione obbligatoria delle sentenze, vietò che le decisioni si fondassero sulle opinioni dei dottori, obbligò che l’interpretazione fosse completamente aderente al testo espresso della norma: il quale doveva tenersi ben fermo, anche nel caso dell’operazione analogica, per concludere che allorché il caso fosse «in tutto nuovo o totalmente dubbio» esso non potesse essere deciso se non con l’intervento del Sovrano<sup>17</sup>.

Dunque, la preoccupazione di una non corretta applicazione del diritto fu particolarmente viva nell’Italia del XVIII secolo, ma ciò a cui si era riusciti a pensare fu solo quello di cercare di prevenire l’errore. Non si era infatti ancora individuato un precipuo mezzo che potesse intervenire anche successivamente alla sua formazione, per emendarlo.

In questo stato di cose, la *Cassation* francese, oltre ad apparire come un’assoluta novità, sembrò lo strumento più adatto per risolvere i problemi che affliggevano la giustizia nei vari Stati dell’Italia preunitaria, i quali si affrettarono ad importarne il modello con le stesse caratteristiche che esso aveva in Francia<sup>18</sup>.

Il primo esempio di impiego di tale istituto in Italia, si ebbe nella *Repubblica Cisalpina*, nella quale il complesso delle *Leggi organiche giudi-*

---

<sup>17</sup> In argomento, v. SCLOPIS, *Della autorità giudiziaria*, Torino, 1842, p. 138.

<sup>18</sup> Il periodo immediatamente successivo alla Rivoluzione francese e segnatamente l’arco di tempo che va dal 1796 al 1799, che fu cruciale per il profilarsi in Italia delle idee rivoluzionarie fondate sull’esperienza francese, va generalmente sotto il nome di triennio “giacobino”, intendendosi con tale terminologia il fervore delle idee che nel nostro Paese esaltarono il momento “eroico” della Rivoluzione francese (CANTIMORI, *Giacobini italiani*, in CANTIMORI, *Studi di storia*, Torino, 1976, III, p. 633 ss.). In realtà a questo triennio, ben descritto da CARCERERI DE PRATI, nell’*Introduzione* al bel volume sulla *Legislazione processuale delle Repubbliche giacobine in Italia (1796-1799)*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, a cura di Picardi e Giuliani, V, Milano, 2004, per ciò che riguarda l’istituto della Cassazione bisognerebbe aggiungere almeno un ventennio che si prolunga fino alla fine dell’Impero napoleonico, dato che fino a quel momento l’esperienza originaria della Cassazione francese durò ininterrotta in Italia. Sul problema più in generale delle Costituzioni giacobine in Italia, v. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal ’700 a oggi*, Bologna, 1980, p. 44 ss.

ziarie della Repubblica Cisalpina dell'agosto 1797, disciplinò per la prima volta in Italia il Tribunale di Cassazione con sede a Milano<sup>19</sup>.

Seguì poi nel maggio del 1798 l'istituzione della Cassazione nella *Repubblica ligure*, la quale pur se basata sul modello francese, parve successivamente anticipare certi tratti della *Revision*, ponendo in rilievo anche la funzione di tutela del diritto delle parti, tanto che la Cassazione genovese non si limitava ad annullare le sentenze, ma passava anche all'esame del merito. C'è chi afferma che tale impostazione non fosse comunque quella originaria dell'istituto, ma che essa risultasse modificata da influssi esterni, allorché Genova fu occupata nel 1814 dalle truppe britanniche che ricostituirono l'antica repubblica<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> La *Repubblica Cisalpina* (1797) fu la terza delle Repubbliche che si formarono in Italia a seguito della campagna napoleonica. Le idee rivoluzionarie erano penetrate nel nostro Paese con tale intensità, che il popolo non fece fatica a rovesciare i vari potentati nobiliari, sostituendoli con le nuove Repubbliche. Ciascuna di esse si dotò di una Costituzione, la prima delle quali fu quella della *Repubblica di Bologna* del 1796, Repubblica che peraltro ebbe pochi mesi di vita venendo quasi subito inglobata nella *Repubblica Cispadana* costituita sempre nel 1796, che oltre a Bologna comprendeva Ferrara, Modena e Reggio e più tardi anche la Romagna, sotto la tutela dell'esercito francese. Il 27 luglio 1797 anche la Repubblica Cispadana fu sciolta ed i suoi territori passarono alla neocostituita (nel giugno 1797) *Repubblica Cisalpina* che ricomprese a nord anche la Lombardia e a sud i territori di Massa e Carrara. La Cisalpina comprendeva praticamente tutti i territori al di sopra dell'Appennino con l'esclusione di Venezia (aggregata all'Austria), del Piemonte (aggregato alla Francia) e della Liguria (che si era costituita come autonoma Repubblica).

<sup>20</sup> Il rilievo, che è di CALAMANDREI, *La Cassazione civile*, cit., I, p. 641, è valido per il periodo successivo alla caduta dell'Impero napoleonico e alla Restaurazione (1815), ma non per quello precedente. Infatti la Repubblica ligure, costituitasi nel 1797 e che aveva promulgato il 30 maggio 1798 la *Legge sull'organizzazione del potere giudiziario e dei corpi amministrativi*, si era dotata di una propria Cassazione simile in tutto e per tutto a quella francese, sia per ciò che riguardava il divieto di pronunciare nel merito, sia per ciò che riguardava l'obbligo del *referé* legislativo nell'eventualità di un secondo ricorso basato sugli identici motivi del primo. In ciò il funzionamento della Corte era analogo a quello della Repubblica Cisalpina, come risulta anche dal dettato letterale delle rispettive normative, pressoché identico. Infatti, sia l'art. 252 delle *Leggi organiche* della Repubblica Cisalpina dell'anno VI Repubblicano, sia l'art. 250 di quelle della Repubblica ligure, stabilivano il divieto per la Corte di decidere nel merito. L'obbligo del *referé* legislativo era invece previsto per la Repubblica Cisalpina dall'art. 253 («Quando dopo una Cassazione il secondo giudizio sul merito è attaccato cogli stessi motivi del primo, la questione non può più essere agitata al Tribunale di Cassazione senza essere sottomessa ai Consigli Legislativi, i quali, fanno una legge, a cui il Tribunale di Cassazione è tenuto a conformarsi»). In senso analogo statuiva anche l'art. 251 della citata normativa della Repubblica ligure. Quindi per oltre un quindicennio, la Repubblica ligure ebbe una Cassazione improntata al modello francese, con il totale divieto di decidere nel merito. Sul tema, si veda DA PASSANO, *Il processo di costituzionalizzazione della repubblica Ligure*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, raccolti da Tarello, Bologna, 1973, III, 1.

Anche la normativa della *Repubblica napoletana* del 1799 introdusse il Tribunale di Cassazione, regolato in dodici articoli (artt. 249-260), divenuto poi Corte di Cassazione nel 1808 dopo che il Regno di Napoli divenne un Regno francese<sup>21</sup>.

Sorte particolare fu quella della *Toscana* e della *Repubblica romana*, che non ebbero il tempo di avere una propria Cassazione autonoma, poiché furono entrambe aggregate alla Francia (rispettivamente nel 1808 e nel 1809), per cui le sentenze dovevano essere portate in ultima istanza di fronte alla Corte di Cassazione di Parigi<sup>22</sup>.

#### 4. *La soppressione dell'Istituto dopo il Congresso di Vienna e la sua restaurazione nello Stato sabaudo. La restaurazione negli altri Stati italiani*

Dopo la caduta dell'Impero napoleonico e con l'avvento della Restaurazione che ebbe origine dal Congresso di Vienna del 1815, le istituzioni francesi, ivi compresa la Cassazione, scomparvero in Italia, con la sola eccezione

---

<sup>21</sup> Anche nella *Legge per l'organizzazione del potere giudiziario* della Repubblica napoletana del 1799, si ritrovano le due caratteristiche fondamentali del Tribunale di Cassazione derivate dall'esperienza francese, del divieto di giudicare nel merito e dell'obbligo del *referé* legislativo all'atto di un secondo ricorso basato sugli stessi motivi di quello precedente (artt. 250 e 251). Caduta la Repubblica dopo pochi mesi e restaurato il regime borbonico con il rientro di Re Ferdinando dalla Sicilia (ove era fuggito al tempo della Repubblica) il quale attuò una repressione sanguinosissima, il Regno di Napoli cadde nuovamente in mano francese. La riforma dei due Re, Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, portarono alla *Legge organica per l'ordine giudiziario* del 20 maggio 1808, che reintrodusse la Cassazione, confermata poi dal *Code de procédure civile* napoleonico nel 1809.

<sup>22</sup> Le idee francesi, nel periodo precedente all'entrata in vigore in Italia del Codice napoleonico, non avevano modificato granché le istituzioni del Granducato di Toscana e dello Stato Pontificio. In Toscana durante l'occupazione francese continuò infatti a restare al vertice della piramide giudiziaria il vecchio *Tribunale della Consulta* (che dopo una sua prima abolizione nel 1788, era stato reintrodotta da Pietro Leopoldo nel 1793). Nel Lazio è vero, si era costituita la Repubblica romana nel 1798, la cui Costituzione dello stesso anno era preceduta da un *Proclama* del generale Massena, comandante «in Capite dell'Armata Francese di Roma», nel quale si annunciava la rinuncia al diritto di conquista da parte della Repubblica francese sui territori del Lazio e «il ristabilimento e l'indipendenza della Repubblica Romana». La Repubblica Romana conservò però le sue precedenti istituzioni, mantenendo come organo al vertice dell'ordinamento giudiziario l'*Alta Pretura* (a cui spettava anche il compito di decidere sulle «domande di cassazione»). In argomento, v. LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana*, I, *Roma e lo Stato Romano*, Torino, 1884, p. 534 ss. Inoltre, cfr. anche ALVAZZI DEL FRATE, *Costituzione e giurisdizione nella repubblica romana del 1798-1799*, in *A Ennio Cortese, Scritti promossi da Domenico Maffei*, Roma, 2001, I, p. 1 ss.

di Napoli ove esse furono mantenute in attesa di future evoluzioni<sup>23</sup>. Di conseguenza quasi dappertutto furono richiamate in vita le istituzioni precedenti. Ma l'esperienza della *Cassation* aveva inciso profondamente sul costume giudiziario del Paese, con la conseguenza che l'istituto non avrebbe tardato ad essere reintrodotta.

Se si fa eccezione per il Regno lombardo-veneto, unito all'Austria per la persona del Capo dello Stato, ma provvisto di un governo autonomo, nel quale le funzioni della Cassazione furono immediatamente sospese e la terza istanza fu trasferita al *Tribunale Supremo di Giustizia* con sede a Vienna (che decideva anche i ricorsi veneti, almeno fino a quando nel 1816 non fu costituita un'apposita sezione del predetto Tribunale con sede a Verona), gli altri Stati italiani recuperarono quasi subito l'Istituto della Cassazione, tutt'al più con delle varianti rispetto all'originario modello francese<sup>24</sup>.

Tali varianti vi furono ad esempio nel suo impiego nel Ducato di Parma, Piacenza a Guastalla, negli Stati estensi, nella legislazione processuale di Lucca e nello Stato Pontificio<sup>25</sup>.

---

<sup>23</sup> Il mantenimento della Cassazione nel Regno di Napoli, sia pure nella sua forma esteriore di *Corte Suprema di Giustizia*, fu frutto dell'opera intelligente ed accorta di Ferdinando di Borbone, il quale, all'atto del suo ritorno dalla Sicilia nella penisola nel 1815 (la prima volta, come si è visto, vi era ritornato dopo la caduta della Repubblica napoletana), cercò di mantenere in vita (e vi riuscì) l'istituto della Cassazione, nonostante la forte opposizione dei conservatori che volevano il ripristino del *Sacro Regio Consiglio* e dell'istituto della doppia conforme. L'opera di Ferdinando però prevalse, tantoché divenuto nel 1816 Re delle due Sicilie, fece approvare il 29 maggio 1817 la *Legge organica per l'ordine giudiziario* che confermò l'istituto della Cassazione con funzioni devolute alla Corte Suprema di Giustizia, con due sedi, una a Napoli e una a Palermo. Di modo che lo Stato napoletano fu l'unico a *non avere mai interrotto le funzioni della Cassazione*, fin dalla sua introduzione nella Costituzione della Repubblica del 1799. Per tale motivo il Regno di Napoli fu il primo, dopo la Restaurazione, degli Stati italiani ad avere la Cassazione.

<sup>24</sup> Nel Regno lombardo-veneto furono trasferite le istituzioni austriache del *Regolamento Galiziano* (v. *supra*, la nota 5), che ivi entrò in vigore il 30 dicembre del 1815 con il nome di *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*. Si veda, in argomento, SONZOGNO, *Manuale del processo civile austriaco*, Milano, 1854, p. 119 ss. Sul tema, molto accurata è la ricerca di TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal 700 ad oggi*, cit., p. 34 ss. Dello stesso a., v. *Il processo civile nel Lombardo-Veneto*, Introduzione al *Regolamento generale del processo civile pel Regno Lombardo-Veneto*, in *Testi e documenti del processo*, a cura di Picardi e Giuliani, cit., p. IX ss. Il *Regolamento* restò in vigore per circa un cinquantennio, fino all'unificazione legislativa del Regno d'Italia (1865). Anche nel Lombardo-Veneto entrò dunque in funzione il sistema austriaco della doppia conforme, basata sul principio di una terza istanza di revisione le cui funzioni spettavano al *Tribunale Supremo di Giustizia* con sede a Vienna, che decideva quindi anche i ricorsi italiani, fin quando non fu costituita per l'Italia un'apposita Sezione a Verona nel 1816.

<sup>25</sup> In questi Stati, dopo il Congresso di Vienna si crearono dei sistemi di tipo misto. Il

primo di tali esempi, del resto particolarmente interessante, è offerto dal *Codice di procedura civile* di Maria Luigia per il Ducato di Parma del 6 giugno 1820. Secondo CHIOVENDA, *Lezioni di diritto processuale civile*, raccolte da A. Scotti, Parma, 1902, p. 9, in questa codificazione sarebbe evidente la ripresa dei principi del sistema francese, coniugati con altre esperienze. Queste “altre” esperienze sono indubbiamente quelle austriache (Maria Luigia, oltretutto Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla era Principessa imperiale e Arciduchessa d’Austria), ma non sono talmente preponderanti da offuscare quelle della Francia rivoluzionaria. Dal *Codice Giuseppino*, Maria Luigia riprende l’istituto della revisione con la possibilità di giudicare nel merito (art. 83), ma lo svuota del contenuto proprio del regime austriaco, abolendo *in primis* il principio della doppia conforme. Non solo, ma i motivi di revisione appaiono in gran parte quelli della Cassazione francese, come emerge dall’art. 80 del Codice, nel quale si menziona al n. 2, come motivo di censura quello in cui «sias manifestamente violata la legge». È vero che con tale motivo concorrono anche censure di merito, ma queste ultime sono esclusivamente quelle che legittimerebbero oggi la revocazione straordinaria (nn. 1, 3 e 4 dell’art. 80). Onde, la revisione di Maria Luigia non sembra proprio configurarsi come una terza istanza, ma piuttosto come un’impugnativa della decisione di appello, la quale, una volta estrapolate le censure di ordine straordinario, molto si apparenta nel contenuto alla Cassazione francese. Si tratta in sostanza di un codice semplice e ben ordinato, che costituisce un buon esempio dell’eccellente organizzazione del Ducato parmense («un codice mite e tollerante» per dirla con CHIZZINI, *Introduzione: Il codice di procedura civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla*, in *Codice di procedura civile di Maria Luigia (1820)*, in *Testi e documenti del processo*, a cura di Picardi e Giuliani, IX, Milano, 2003, p. XLII, con il quale non possiamo però convenire sulle critiche fatte al Codice napoleonico del 1806: p. XXVIII ss.).

Molto più spiccatamente austriaca è la linea del *Codice di procedura per gli Stati Estensi*, introdotto il 14 giugno 1852 dal Duca Francesco V d’Austria-Este nel Ducato di Modena. L’istituto della revisione vi è accolto senza riserve nella sua versione integrale di organo che, oltre a giudicare nel merito, deve presiedere alla realizzazione del principio della doppia conforme. Qui, a differenza del *Codice di procedura* di Maria Luigia, siamo di fronte ad una vera e propria terza istanza del tutto simile a quella del *Codice Giuseppino*. Non pare pertanto di potere accedere all’idea del PISANELLI, *Della Corte di Cassazione*, Napoli, 1875, p. 95, sull’accostamento del Codice estense al Codice parmense per ciò che riguarda il giudizio di revisione e soprattutto sul rilievo che il secondo sarebbe stato il modello per il primo. La revisione del *Codice di procedura* di Maria Luigia rompe infatti con il modello tradizionale austriaco il cui elemento fondante era quello della doppia conforme, assumendo un contenuto che, come abbiamo visto, è simile a quello del giudizio di Cassazione francese. La revisione non vi appare più come una terza istanza, mentre invece tale è e resta quella del Codice di Francesco V. Tutt’al più si può affermare che il *Codice estense* utilizza la revisione anche come rimedio per le violazioni di diritto contro sentenze passate in giudicato (art. 52, terzo comma, lett. a) ed è forse questo l’influsso del *Codice parmense*, ma non è tale da distaccare completamente il primo dal modello austriaco.

Del tutto particolare fu infine l’ordinamento giudiziario nello Stato Pontificio, quale risulta dal *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili* disposto da Papa Gregorio XVI con moto proprio del 10 novembre 1834 (sulle cui linee generali, v. PETRONIO e PICARDI, *Prefazione al Regolamento giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI*, in *Testi e documenti per la storia del processo*, a cura di Picardi e Giuliani, X, Milano, 2004, p. IX ss.). Ciò non solo per la mole immensa (si tratta di ben 1801 paragrafi), ma anche per la struttura, comprendendo non solo la procedura (nella III parte) ma anche la legislazione e l’ordinamento giudiziario (nella I e nella II). La III parte, quella strettamente processuale, è poi com-

Invece il sistema processuale francese fu recepito pressoché allo stato puro nel Regno di Napoli, nel Granducato di Toscana e nello Stato piemontese<sup>26</sup>.

plicatissima, soprattutto perché distingue due ordini di giurisdizioni, quella relativa alle cause “civili” e quella relativa alle cause “ecclesiastiche” (queste ultime non erano solo quelle che concernevano il personale ecclesiastico, ma potevano riguardare anche i civili *ratione materiae*: ed erano non solo le cause matrimoniali, ma anche quelle relative ai c.d. “beni immuni”, cioè gli ospedali, gli istituti di beneficenza, i monti di pietà, ecc.). La struttura dei giudici era diversa nell’uno e nell’altro caso. Nel campo civile vi erano i tribunali civili e commerciali, le corti d’appello (3 per tutto lo Stato: a Bologna e a Macerata per le cause civili e ad Ancona per le cause commerciali), nonché in terzo grado la *Sacra Romana Rota* che doveva assicurare la doppia conforme. La *Rota* era un istituto antichissimo risalente (nella sua definitiva configurazione) alla Costituzione *Ratio juris* di Papa Giovanni XXII del 1331: e si può ben dire che essa sia stata l’ispiratrice del principio della “doppia conforme” recepito nell’Impero Asburgico (che ha sempre avuto forti legami con la Curia romana). Oltre alla possibile terza istanza rotale, vi poteva essere un ulteriore grado costituito dal *Tribunale Supremo della Segnatura*, che ai sensi del § 338, aveva competenza fra le altre cose a decidere sulle “domande di annullamento”, nonché sulle domande di “restituzione in intero”: in queste ultime funzionava come un «nuovo appello pienamente devolutivo». Le domande di annullamento riguardavano la nullità «per difetti sostanziali» della sentenza (§ 779), che erano costituiti dalla mancanza di citazione, di giurisdizione o di procura (§ 780). La restituzione per intero era un rimedio che si apparentava in parte all’attuale revocazione straordinaria, concessa nel caso di “ingiustizia manifesta” della sentenza (§ 1057), risultante dall’uso di documenti falsi o dal rinvenimento di documenti con i quali si provino fatti nuovi (§ 1058 nn. 1 e 2). Tuttavia erano considerati casi di ingiustizia manifesta, legittimanti dunque il ricorso al Tribunale della Segnatura, anche il fatto di non essersi nelle sentenze «avuto ragione di qualche legge» o essersi «contravvenuto ad una legge in vigore» (art. 1058 nn. 3 e 4). Dalla comparazione dei §§ 780 e 1058 nn. 3 e 4, si evince che il Tribunale Supremo della Segnatura cumulava in un certo senso le funzioni della Cassazione, intervenendo nel caso di *errores in procedendo* (§ 780) ed *errores in iudicando* (§ 1058). Si veda in argomento, PANZAROLA, *La Cassazione civile, giudice del merito*, cit., I, p. 91, nota 287. Si può anche aggiungere che le funzioni del Tribunale della Segnatura sembrano ispirate alle linee generali della revisione del *Codice di procedura* di Maria Luigia, che come si è visto comprendeva sia le domande di annullamento, sia quelle dell’odierna revocazione straordinaria. Il *Regolamento* di Gregorio XVI si è trovato di fronte ad una serie di critiche immeritate, molte delle quali non furono determinate che dall’“odio cieco” che molti portavano allo Stato papale (v., per tutte, quella di CROCE, *Storia d’Europa nel secolo decimonono*<sup>5</sup>, Bari, 1942, p. 123, il quale afferma che nello Stato della Chiesa, «dove ai moti del ’31 era succeduto un lurido governo di cardinali legati che adoperavano assoldate bande di malfattori, tutto stava immobile»). In realtà si è trattato di un Corpo legislativo, che taluno definisce di tale altezza, che per modificarlo o aggiornarlo sarebbe stata necessaria l’opera di un «giurista fine e acuto» che mancò nella Roma della seconda metà dell’800 (MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato Pontificio*, in *Regolamento Giudiziario per gli affari civili di Gregorio Papa XVI*, in *Testi e documenti per la Storia del processo*, a cura di Picardi e Giuliani, cit., p. 94).

<sup>26</sup> Sulla Cassazione nel Regno di Napoli e nello Stato piemontese, v. rispettivamente *supra*, note 21 e 23 ed *infra*, nota 27. Quanto al Granducato di Toscana, l’organo giudiziario supremo prima dell’introduzione del Codice napoleonico in Italia, era costituito come si è visto (v. *supra*, la nota 22) dal *Tribunale della Consulta* che decideva anch’esso secondo il me-